



n. 3382/08 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I,

composto dai signori magistrati:

Antonio Guida

Presidente

Paolo Corciulo

Consigliere

Francesco Guarracino

Primo Referendario rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **11779/04**, proposto dalla **Curatela Fallimentare soc. Igla s.r.l. fall. n. 313/99**, in persona del curatore dott. Vincenzo Pezzullo, autorizzato con provvedimento del giudice delegato dott. Eugenio Forgillo n. 55501/03/C del 28 ottobre 2003, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Acampora, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 16;

CONTRO

L'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione G. Pascale, in persona del commissario straordinario, legale rappresentante *pro tempore*, prof. Raffaele Perrone Donnorso, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Mariano, con domicilio eletto presso la sede della Fondazione, in Napoli, via Mariano Semmola;

per l'accertamento del diritto

della curatela Fall. Igla s.r.l. al risarcimento del danno subito per la

illegittimità della revoca dell'aggiudicazione definitiva del servizio mensa presso la fondazione istituto Sen.G. Pascale

e per la condanna

dell'Istituto per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della illegittima revoca dell'affidamento triennale del servizio mensa dell'istituto Pascale di Napoli, aggiudicato alla ricorrente con delibera n. 337 del 15 maggio 1997 del Commissario straordinario e della successiva dichiarazione di decadenza della aggiudicazione definitiva della predetta gara, atti tutti annullati con sentenze del TAR Campania passate in giudicato

..*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione G. Pascale;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il primo referendario avv. Francesco Guarracino;

Uditi alla pubblica udienza del 19 marzo 2008 gli avvocati presenti, come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 14 ottobre 2004 e ritualmente depositato, la curatela del Fallimento Ilga s.r.l. ha agito per il risarcimento del danno ingiusto subito dalla Ilga s.r.l., quand'era *in bonis*, a seguito dell'illegittimo provvedimento n. 534 del 8 luglio 1998 con cui il commissario straordinario dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G.

Pascale di Napoli (di seguito: Istituto Pascale) aveva dichiarato la suddetta società decaduta da una gara dallo stesso Istituto indetta per l'affidamento triennale del servizio di mensa.

Esponde la ricorrente che con delibera n. 279 del 20 aprile 1998 il commissario straordinario dell'Istituto Pascale, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale della precedente aggiudicazione della predetta gara a un'altra concorrente, affidava alla Ilga il servizio a decorrere dalla medesima data; a seguito di un esposto di quel concorrente, tuttavia, con la successiva delibera n. 534 dell'8 luglio 1998 il commissario straordinario dichiarava la Ilga decaduta dall'aggiudicazione "per sospetta mancanza di certificazione INPS"; avverso questo provvedimento l'Ilga proponeva ricorso al T.A.R., che veniva accolto da questa Sezione con sentenza n. 341 del 10 febbraio 1999, che passava in cosa giudicata a seguito della perenzione dell'appello proposto dall'Istituto Pascale.

Ritenendo che l'Istituto Pascale abbia illegittimamente impedito, con un comportamento ostruzionistico posto in essere mediante atti annullati dal giudice amministrativo, lo svolgimento del servizio di mensa da parte della Ilga s.r.l., riconosciuta aggiudicataria avendo presentato la miglior offerta, la curatela fallimentare della Ilga ha chiesto il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per mancata esecuzione dell'appalto per una somma di € 436.089,05, commisurato al 10% dell'offerta risultata aggiudicataria, ed il maggior danno derivante dalla dichiarazione di fallimento della società, che all'indomani della revoca della delibera di affidamento del servizio avrebbe subito istanza di fallimento da parte di creditori e sarebbe fallita.

L'Istituto Pascale si è costituito in giudizio con memoria difensiva

ed allegata documentazione, sostenendo che in forza di reiterate proroghe del precedente contratto del 1995 la società Ilga avrebbe, comunque, svolto ininterrottamente il servizio di fornitura pasti sino al 15 ottobre 1998, sicché lo stato di decozione della medesima non sarebbe imputabile al mancato affidamento del servizio conseguente all'annullata delibera n. 534 dell'8 luglio 1998, e che in ogni caso il procedimento di affidamento *de quo* era di fatto stato superato con la delibera n. 8 dell'11 gennaio 1999 di indizione di una nuova gara per l'affidamento triennale del servizio, che la società Ilga non avrebbe però impugnato.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La curatela del Fallimento Ilga s.r.l. agisce in giudizio per ottenere la condanna dell'Istituto Pascale al risarcimento del danno ingiusto che la Ilga s.r.l. avrebbe patito per la illegittima attività provvedimentale del predetto Istituto, che con atti successivamente annullati dal giudice amministrativo avrebbe impedito alla società in questione di aggiudicarsi una gara bandita per l'affidamento triennale del servizio di mensa e, dunque, di svolgere tale servizio, con esito esiziale per la sua stessa regolare solvibilità della società e sua conseguente dichiarazione di fallimento.

Il fatto generatore del danno ingiusto consisterebbe, in particolare, nella deliberazione del commissario straordinario dell'Istituto Pascale n. 534 dell'8 luglio 1998, con cui la società Ilga era stata dichiarata decaduta dalla aggiudicazione "per sospetta mancanza di certificazione INPS".

Priva di efficienza causale, in tal senso, appare (né diversamente è

dalla parte prospettata) la precedente aggiudicazione ad altra concorrente, il cui apporto eziologico alla definitiva frustrazione dell'interesse della Ilga al conseguimento del bene della vita sperato (la stipulazione del contratto e lo svolgimento del servizio) è nullo, in ragione dell'annullamento di quell'atto disposto in sede giurisdizionale con ripristino della posizione vincente della Ilga, poi nuovamente e autonomamente lesa dalla menzionata deliberazione n. 534 del 1998.

Quest'ultimo provvedimento è stato, a sua volta, annullato da questo Tribunale Amministrativo Regionale con la decisione n. 341 del 10 febbraio 1999, divenuta *res iudicata*, che ne ha riconosciuto la illegittimità.

Costituisce, tuttavia, principio pacifico in giurisprudenza che il risarcimento del danno cagionato dalla illegittima attività provvedimento della pubblica amministrazione non costituisce una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale, ma richiede il positivo accertamento di tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria (art. 2043 c.c.), e dunque non soltanto la lesione di una situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, un danno patrimoniale e l'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subito, ma altresì la colpa od il dolo dell'amministrazione.

La colpa dell'amministrazione non è configurabile allorché l'errore nel quale essa sia incorsa appaia scusabile, il che avviene in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di

incostituzionalità della norma applicata (C.d.S., sez. VI, 3 giugno 2006 n. 3981; 9 marzo 2007 n. 1114).

Nel caso di specie, l'illegittimità della dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione "per sospetta mancanza di certificazione INPS" non è riconducibile a colpa dell'Istituto Pascale, nei sensi anzidetti, poiché questo risulta essere stato indotto in errore sull'effettiva esistenza di una situazione di irregolarità contributiva dal tenore delle certificazioni dell'INPS ed in particolare dalla attestazione di debito pregresso rilasciata nel gennaio 1997, che, ancorché sul piano formale, certificava la sussistenza di una posizione di irregolarità, così come è stato accertato nella richiamata decisione di questa Sezione n. 341 del 1999 nella quale chiaro è il riconoscimento del fatto che soltanto attraverso una complessa operazione di lettura unitaria e sostanziale delle diverse certificazioni rilasciate dall'INPS, unitamente alle risultanze di un verbale ispettivo del giugno 1997, poteva concludersi per la sussistenza, in realtà, della correttezza contributiva dell'azienda.

Per tali ragioni, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Giusti motivi consentono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe. -----

-

Spese compensate. -----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2008.

Presidente_____

Estensore_____